



# Tribunale di Bologna

n. 173 provv.

Il Dirigente

- Visto il Provvedimento 6 ottobre 2020, che si allega, pubblicato nel PST, del Direttore Generale dei sistemi Informativi Automatizzati ai sensi dell'art. 37-bis del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, recante "Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale", convertito con modificazioni dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, che contiene le disposizioni relative al deposito con modalità telematica delle richieste di liquidazione dei compensi spettanti al difensore della parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato e al difensore d'ufficio ai sensi del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, e dell'art. 37-bis del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito con modificazioni dalla legge 11 settembre 2020, n. 120;
- Visto il citato art. 37 -bis del quale si riporta per comodità il testo:  
*"Al fine di favorire una celere evasione delle richieste di liquidazione dei compensi spettanti al difensore della parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato e al difensore d'ufficio ai sensi del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, le istanze prodotte dal giorno successivo a quello di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto sono depositate presso la cancelleria del magistrato competente esclusivamente mediante modalità telematica individuata e regolata con provvedimento del direttore generale per i sistemi informativi automatizzati del Ministero della giustizia.";*

Valutati gli esiti delle riunioni di lavoro svoltesi all'interno dell'Ufficio Spese di giustizia e liquidazioni e raccolte le proposte organizzative dalla scrivente dirigente,

## SI DISPONE

- SETTORE CIVILE: rimangono confermate le attuali modalità operative secondo le quali le richieste di liquidazione dei compensi spettanti ai difensori delle parti ammesse al patrocinio a spese dello Stato vengono processate attraverso la funzionalità del PCT, come previsto dall'art. 8 del citato provvedimento DGSIA;
- SETTORE PENALE: rimane confermata l'attuale organizzazione interna dei servizi come da vigente funzionigramma, considerata l'ampia utilizzazione della modalità "istanza web" fortemente incentivata da questa dirigenza. In considerazione dello sviluppo della modalità acceleratoria di liquidazione delle istanze di liquidazione dei compensi spettanti ai difensori delle parti ammesse al patrocinio a spese dello Stato e delle difese d'ufficio **in udienza**, vengono confermate le attuali modalità analogiche (**ritenendo, in questi soli casi, non dovuta l'istanza web**). Diversamente, stante l'obbligatorietà della modalità telematica, per ogni istanza di liquidazione presentata **al di fuori dell'udienza**, gli addetti agli uffici unici liquidazioni penali (dibattimento e GIP/GUP) provvederanno, attraverso l'applicativo SIAMM-Spese di giustizia, alla gestione delle istanze telematiche con le verifiche del caso per accettarne o rifiutarne il deposito, a norma dell'art. 6 del citato provvedimento DGSIA.

La modalità telematica di deposito dell'istanza e della documentazione a corredo è da intendersi esclusiva, non ammettendosi alcun deposito in modalità analogica, secondo quanto previsto dal quadro normativo di riferimento. Inoltre, al fine di ovviare alle possibili duplicazioni delle istanze, con effetto immediato gli Uffici Spese di Giustizia e liquidazioni penali non processeranno le istanze di liquidazione che pervengano con altre modalità diverse (quali PEO, PEC o analogiche allo sportello fisico) da quelle espressamente regolamentate con il presente ordine di servizio a seconda che siano formulate in udienza o fuori udienza.

Conseguentemente vengono revocate le precedenti modalità adottate durante il periodo dell'emergenza pandemica per l'accesso (ancora ibrido: analogico e telematico) allo sportello liquidazioni penali con provv. n. 169 del 4 maggio u.s..

**Il servizio di sportello esclusivamente telefonico dell'Ufficio liquidazioni delle difese d'ufficio e degli ammessi a patrocinio a spese dello Stato è garantito nelle giornate di martedì e giovedì, dalle 9,00 alle 11,00 ai numeri: 051/2751148 - 051/2751704 per il Dibattimento e 051/2751718 - 051/2751989 per il G.I.P. per informazioni, richieste, delucidazioni o eventuali residuali prenotazioni di appuntamento per l'accesso fisico.**

Si comunichi agli Uffici Unici liquidazioni settore penale, all'Ufficio Spese di giustizia, a tutto il settore penale del Tribunale, all'Ufficio del Giudice di Pace del circondario e al Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Bologna.

Si pubblichi sul sito istituzionale.


Bologna, - 8 OTT 2020

Visto, il Presidente  
dott. Francesco Caruso



Il Dirigente

Elena Barca





**Provvedimento del Direttore Generale dei sistemi Informativi Automatizzati del Ministero della Giustizia ai sensi dell'art. 37-bis del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, recante "Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale", convertito con modificazioni dalla legge 11 settembre 2020, n. 120.**

IL DIRETTORE GENERALE SISTEMI INFORMATIVI AUTOMATIZZATI

visto l'art. 37-bis del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, recante "Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale", convertito con modificazioni dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, il quale prevede, al fine di favorire una celere evasione delle richieste di liquidazione dei compensi spettanti al difensore della parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato e al difensore d'ufficio ai sensi del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, che le istanze prodotte dal giorno successivo a quello di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto sono depositate presso la cancelleria del magistrato competente esclusivamente mediante modalità telematica individuata e regolata con provvedimento del direttore generale per i sistemi informativi automatizzati del Ministero della giustizia;

visto il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82;

visto il d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115;

visto il d.lvo 18 maggio 2018, n. 51;

visto il d.m. 21 febbraio 2011, n. 44;

visto il d.m. 27 aprile 2009;

EMANA

IL SEGUENTE PROVVEDIMENTO:

ART. 1

*(Ambito di applicazione)*

1. Il presente provvedimento contiene le disposizioni relative al deposito con modalità telematica delle richieste di liquidazione dei compensi spettanti al difensore della parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato e al difensore d'ufficio ai sensi del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, e dell'art. 37-bis del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito con modificazioni dalla legge 11 settembre 2020, n. 120.

ART. 2

*(Definizioni)*

1. Ai fini del presente provvedimento, si intende:
  - a) **HTTPS**: HyperText Transfer Protocol over Secure Socket Layer;
  - b) **PDF**: Portable Document Format;

- c) **LSG**: Portale per la trasmissione delle istanze di liquidazione delle spese di giustizia;
- d) **PST**: Portale Servizi Telematici di cui all'art. 6 del Regolamento;
- e) **SIAMM**: Sistema Informativo dell'Amministrazione;
- f) **Specifiche Tecniche**: provvedimento del 16 aprile 2014 del Responsabile per i sistemi informativi automatizzati della Direzione Generale dei Sistemi Informativi Automatizzati del Ministero della giustizia, contenente le specifiche tecniche previste dall'art. 34, comma 1, del decreto del Ministro della giustizia in data 21 febbraio 2011, n. 44, recante "Regolamento concernente le regole tecniche per l'adozione nel processo civile e nel processo penale delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione, in attuazione dei principi previsti dal decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e successive modificazioni, ai sensi dell'articolo 4, commi 1 e 2, del decreto-legge 29 dicembre 2009, n. 193, convertito nella legge 22 febbraio 2010, n. 24", e successive modificazioni.

### ART. 3

*(Modalità di accesso al Portale per la trasmissione delle istanze di liquidazione delle spese di giustizia)*

1. Il deposito con modalità telematica delle richieste di cui all'art. 1 avviene attraverso il servizio esposto sul LSG, salvo quanto previsto dall'art. 8.
2. Il servizio è accessibile dal PST all'indirizzo <https://pst.giustizia.it>, tramite l'Area Pubblica di cui all'articolo 5, comma 2, delle Specifiche Tecniche.
3. L'accesso al LSG avviene previa registrazione dell'utente che prevede la compilazione dei campi obbligatori in apposita maschera.

### ART. 4

*(Compilazione della richiesta e allegazione della documentazione in forma di documento informatico)*

1. La richiesta di cui all'art. 1 è compilata seguendo le istruzioni previste dalla Guida all'uso disponibile online sul sito LSG.
2. La richiesta di liquidazione è creata attraverso apposita funzionalità che prevede l'inserimento delle informazioni richieste dalla procedura informatizzata.
3. È possibile allegare due file contenenti documentazione necessaria al giudice per l'esame della richiesta presentata e per pronunciare il relativo decreto. I documenti allegati rispettano i seguenti requisiti:
  - a) sono in formato PDF;
  - b) non possono superare la dimensione massima di 10 Megabyte ciascuno.
4. La fase di compilazione si conclude quando, all'esito della registrazione della richiesta prevista dalla procedura informatizzata, il sistema genera un identificativo numerico univoco nazionale della stessa.

### ART. 5

*(Deposito della richiesta)*

1. La richiesta ed i relativi allegati sono trasmessi all'Ufficio Giudiziario competente nel momento in cui l'utente utilizza la funzione 'download' disponibile al termine della procedura.

2. Contestualmente il sistema genera un file .pdf di riepilogo dei dati della richiesta di pagamento nel quale è attestata la data di deposito.
3. Il difensore può verificare lo stato della richiesta accedendo al LSG. Nella Guida all'uso sono elencati tutti gli stati con le relative casistiche. Tutte le modifiche dello stato della richiesta sono comunicate al depositante mediante l'invio di messaggio all'indirizzo di posta elettronica certificata indicato dal medesimo nella procedura di registrazione di cui all'art. 3, co. 3.

#### ART. 6

##### *(Gestione della richiesta)*

1. Il personale amministrativo degli Uffici Giudiziari ha a disposizione, tramite l'utilizzo dell'applicativo SIAMM-Spese di Giustizia-, apposite funzionalità per la gestione delle richieste pervenute tramite il LSG.
2. A seguito delle verifiche il personale amministrativo degli Uffici Giudiziari può accettare o rifiutare il deposito.
3. L'accettazione o il rifiuto con la relativa data sono visibili dal depositante sul LSG. L'esito è, altresì, comunicato al depositante mediante l'invio di messaggio all'indirizzo di posta elettronica certificata indicato dal medesimo nella procedura di registrazione di cui all'art. 3, co. 3.
4. All'accettazione o rifiuto del deposito le richieste ed i documenti allegati in forma di documento informatico sono conservati nel sistema documentale di cui all'articolo 11, comma 2, delle Specifiche Tecniche.

#### ART. 7

##### *(Requisiti di sicurezza e protezione dei dati)*

1. Le trasmissioni utilizzano il protocollo di comunicazione HTTPS in conformità a quanto previsto dall'articolo 24, comma 5, delle Specifiche Tecniche.
2. Il trattamento dei dati personali avviene esclusivamente per l'esecuzione di compiti di interesse pubblico o comunque connessi all'esercizio di pubblici poteri.

#### ART. 8

##### *(Utilizzo del processo civile telematico)*

1. Le richieste di liquidazione di cui all'art. 1 rivolte ai tribunali ordinari ed alle corti di appello per prestazioni in materia civile possono essere depositate, in alternativa, tramite le funzionalità del processo civile telematico.

#### ART. 9

##### *(Pubblicità)*

1. Il presente provvedimento è pubblicato sul Portale dei Servizi Telematici del Ministero della Giustizia.

Il Direttore Generale per i sistemi informativi  
automatizzati del Ministero della Giustizia